



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

(Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 – Art. 14)

N . 262 del 15-10-2020

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies Legge n.241/1990 del Decreto del Direttore n. 218 del 7.08.2020 recante "Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti di specialista amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali. Indizione e approvazione Bando." ed atti conseguenti e del Bando.

Ufficio proponente : PERSONALE

Responsabile del Procedimento : Guzzo Chiara

Il Direttore o suo vicario: Lazzarini Daniele

VISTO CONTABILE
(Art. 151 D.LGS 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria. In allegato il prospetto degli impegni.

IL RESPONSABILE
F.to Di Flavia Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Ufficiale dell'ESU di Venezia per giorni quindici a partire dal .

Premesse

Richiamato il Decreto del Commissario straordinario n.19 del 20 settembre 2019 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021 e relativi piani assunzioni.

Richiamato il Decreto del Direttore n. 218 del 7.08.2020, esecutivo, con il quale:

- Si dava attuazione all'indirizzo espresso nel documento di programmazione triennale sulle effettive esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, di cui al Decreto del Commissario straordinario n.19 del 20 settembre 2019;
- Si indiceva concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti di specialista amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali;
- Si approvava il Bando di concorso pubblico e relativi allegati;
- Si disponeva la pubblicazione del Bando sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Atteso che la pubblicazione disposta con il Decreto direttoriale n. 218 del 7.08.2020 poteva soddisfare quei principi sanciti dall'art. 35, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.165/2001 il quale prevede che le procedure di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche si conformano ai principi di "adeguata pubblicità" della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Rilevato, tuttavia, a seguito di ulteriore approfondimento operato *motu proprio* dall'Amministrazione e confermato da pronunce giurisprudenziali (tra le quali Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.227 del 10 dicembre 2015, depositata il 25 gennaio 2016) che dichiarano l'illegittimità di un concorso a pubblico impiego per mancata pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, di dover rivedere la procedura di pubblicazione adottata dall'Ente.

Come ribadito dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 227 del 10 dicembre 2015/25 gennaio 2016 sopra citata, "Come ha rilevato la Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801), l'obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, comma 1, e dell'art. 97, comma 3, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa - neanche per incompatibilità - dall'art. 35, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.165/2001, che ha fissato il

criterio della “adeguata pubblicità” in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale. Neppure rileva in contrario l’art. 32 della Legge n. 69 del 2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni - anche di rango secondario - che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente”.

Rilevato pertanto che:

- permane l’obbligo di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non sostituito dall’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, previsto dall’art. 32 della Legge n.69/2009;

- a norma dell’articolo 4, comma 1-bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per gli enti locali, la diffusione in Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla pubblicazione del solo avviso di concorso, contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- tale norma integra la previsione generale dell’art. 35, terzo comma, del d.lgs. 165/2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere la “adeguata pubblicità della selezione” senza specificare altro in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cons. Stato, sez. V, sent. 871/2010);

- la regola generale, che impone l’obbligo di pubblicazione sulla GURI, non può essere disapplicata delle singole amministrazioni, in quanto attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione;

- la mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione di una sua impugnazione da parte di chiunque abbia interesse a parteciparvi e quindi anche da parte di chi non abbia partecipato alla selezione, atteso che la mancata partecipazione, è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.

Atteso che si ritiene dunque opportuno per l’Amministrazione procedere all’annullamento d’ufficio del Decreto del Direttore n. 218/2020 e atti conseguenti e dunque del bando in oggetto in via di autotutela, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma soprattutto al fine di garantire la massima pubblicità e quindi un’effettiva maggiore possibilità di agire in attuazione del precetto di cui all’art. 97 della Costituzione.

Visto il Bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con Decreto del Direttore n. 218 del 7.08.2020, il quale all’art. 12 prevede la possibilità per l’Amministrazione di modificare, revocare o annullare il bando con provvedimento motivato, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.

Dato atto che i candidati che hanno presentato domanda hanno dichiarato di accettare senza riserva le condizioni contenute nel Bando di concorso pubblico.

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione.

Ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto.

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici che garantisca il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa impone all'Amministrazione di salvaguardare la regolarità della propria azione nel rispetto dei principi dettati dall'art.97 della Costituzione e di preservarla dal rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio a causa della mancata pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Accertato dunque sussistere, nel caso di specie, un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, diverso da quello del ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, nel giudizio di comparazione degli opposti interessi coinvolti.

Rilevato, in proposito, che non si è proceduto all'espletamento delle prove concorsuali, per cui un provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed alla gestione efficiente e economicamente efficace del procedimento amministrativo.

Precisato che il presente provvedimento soddisfa appieno i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, realizzando la tutela di un interesse pubblico concreto e attuale, consistente nell'evitare all'Amministrazione di integrare un'illegittimità amministrativa.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso pubblico e degli atti connessi e conseguenti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241;

D E C R E T A

- 1.** Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** di procedere, per quanto sopra, all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., del proprio decreto n. 218 del 07.08.2020 ed atti conseguenti e dunque del Bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato di specialista amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione D1, CCNL Funzioni Locali e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti.
- 3.** di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, che contestualmente si approva, da pubblicare sul sito internet di ESU Venezia dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
- 4.** di comunicare il presente annullamento a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato.
- 5.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso.
- 6.** di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela.
- 7.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRETTORE

Dott. Daniele Lazzarini

Il presente atto è copia conforme all'originale.

IL DIRETTORE

Dott. Daniele Lazzarini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)